



DELIBERAZIONE

DECISIONE
DELL'AUTORITÀ TUTORIANUMERO ED OGGETTO
CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Cagliari, 28 Maggio 1928. VI.

Il Podestà

Il Segretario Generale

9690

Il Podestà

Dir. Gab. n. 1792.
Visto.
Cagliari, 5 giugno 1928.
Il Prefetto: G. Ariano.

751. Aggregazione di
Comuni Conciliatimi
nei nuovi rioni.

È ritenuto che con recente R. Decreto al Comune di Cagliari sono stati aggregati quelli di Piri, Monserrato, Selargius e Quartucciu.
È ritenuto che per il combinato disposto dell'art. 122 della legge comunale 4 febbraio 1915 n. 148 e dell'art. 1 del R. D. 15 Luglio 1923 n. 1563 i predetti Comuni aggregati a Cagliari dovrebbero cessare di avere un proprio ufficio di conciliazione.

Considerato che a per l'ubicazione dei singoli centri abitati e per l'entità di ciascun nucleo di popolazione, la soppressione di tutti gli uffici di conciliazione importerebbe per quei cittadini un disagio gravissimo col conseguente nocimento al buon andamento dell'importante servizio.

Delibera

di far noti perché nei cessati Comuni di Piri, Monserrato, Selargius e Quartucciu vengano conservati due uffici di conciliazione, di cui uno con sede a Monserrato e con giurisdizione estesa alla circoscrizione costituita dai due territori già appartenenti ai Comuni di Piri e Monserrato, e uno con sede a Selargius e con giurisdizione estesa alla circoscrizione costituita dai due territori già appartenenti ai Comuni di Selargius e Quartucciu.

Dir. Gab. n. 1792.
Visto.
Cagliari, 14-6-1928. a/ff.
Il Prefetto: G. Ariano.

752 Sistemazione del servizio di Stato Civile in seguito alla aggregazione dei Comuni di Monserrato, Piri, Selargius e Quartucciu.

È ritenuto che con recente R. Decreto i Comuni di Monserrato, Piri, Selargius e Quartucciu sono aggregati al Comune di Cagliari.
Considerato che, a causa della notevole distanza dal capoluogo e della spesa per il trasporto, risulterebbe di grave incomodo ai comunisti degli enti soppressi il mantenimento di un ufficio unico di Stato Civile avente sede in Cagliari, e che quindi si verificano le condizioni richieste dall'art. 3 del R. D. 15-11-1865 n. 2602 circa l'ordinamento dello Stato Civile.

È ritenuto che sono meritevoli di considerazione le aspirazioni dei nuovi comunisti e che, d'altra parte le ragioni finanziarie che consigliano la riduzione del personale stipendiato possono essere rispettate col proporre agli istituendi quattro uffici di Stato Civile due soli impiegati con residenza rispettivamente a Monserrato ed a Selargius e con obbligo di recarsi saltuariamente l'uno a Piri e l'altro

DECISIONE DELL'AUTORITÀ TUTORIA	NUMERO ED OGGETTO CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE	DELIBERAZIONE
		<p>a Quartucciu;</p> <p>Udito il voto dei rappresentanti degli enti cessati circa la nuova sistemazione dello Stato civile della città in conseguenza dell'avvenuta aggregazione;</p> <p>Visto l'art. 3 del citato R. D. sull'ordinamento dello Stato Civile</p> <p style="text-align: center;">Delibera</p> <p>di rivolgere formale domanda a P. S. il Ministro di Grazia e Giustizia perche, in conseguenza del decreto di aggregazione di cui avanti e per le susposte ragioni, si compiacca di decretare, in aggiunta al 1° Ufficio avente sede nell'attuale capoluogo e con la attuale competenza territoriale, la istituzione di un II, di un III, di un IV e di un V ufficio distaccati di Stato civile aventi rispettivamente sede nei soppressi comuni di Piri, di Monserrato, di Selargius e di Quartucciu e aventi competenza territoriale rispettivamente nei limiti della circoscrizione amministrativa dei cessati comuni di Piri, Monserrato, Selargius e Quartucciu.</p> <p>La riserva di delegare le funzioni di ufficiali di Stato civile nei nuovi uffici ai sensi dell'art. 4 della legge 4-2-1926 n. 237 modificata dall'art. 1° del R. D. 9-5-1926 n. 318.</p>
	753 Concessione loculo a pagamento rateale.	<p>Delibera di concedere alla signora Masella Maria fu Pietro, pensionata, abitante in via Ozieri, 35, il loculo n. 28 fila 7° sec. 46° di 2° class. a pagamento rateale, per deponere la salma del figlio Masella Francesco, accettando quale garante il sig. Scidda Costantino fu Antonio, elettricista, abitante in via Macomer, 30.</p> <p>L'importo del loculo in L. 165 dovrà essere versato dal concessionario nel modo seguente: L. 200 all'atto della stipulazione del contratto (26-5-1928) e rate successive di L. 50 ciascuna, l'ultima di lire 65, a far tempo dal Giugno p. v.</p>
	754 Agevolazioni per nuove costruzioni edilizie.	<p>Vista l'analogia istanza e sentito in merito l'Ufficio tecnico comunale;</p> <p>Delibera di esonerare la signora Celestina Turchio Bordinoni dal pagamento dei diritti di occupazione del suolo pubblico occorrente per la costruzione di un fabbricato in via Macomer, 30, fino al 31 dicembre corrente anno.</p> <p>La concessione e subordinata alla osservanza delle disposizioni in materia stabilite con deliberazione del Commissario Prefettizio n. 695 del 4 Maggio 1926 e alla condizione che la nuova costruzione sia adibita ad uso esclusivo di abitazione.</p>
<p>N. 14083 Liv. 2/1</p> <p>Visto</p> <p>Agliani, 20-6-1928. a. p.</p> <p>Il Prefetto: fe. Ladole</p>	755 Punizione ai vigili urbani Ciludu Felice e Murta Angelo Pubbl. d. 3-6-1928	<p>Visti gli ordin. del giorno n. 11/30 e 11/32 emanati dal Comandante dei vigili urbani rispettivamente in data 25 e 27 corrente mese, e quate, dopo aver contestato le mancanze ai colpevoli e ritenute non plausibili le discolpe presentate, punisce:</p> <p>Il vigile Ciludu Felice con L. 5 di multa per ritardo ingiustificato nell'intraprendere un servizio;</p> <p>Il vigile Murta Angelo con L. 5 di multa e censura perche, viaggiando in tram, ed invitato dal fattorino ad esibire la tessera di libera circolazione non vi aderiva regolarmente suscitando pubblicità;</p> <p>Delibera di confermare il provvedimento adottato dal detto Comandante.</p>

nicobol 13

11 89 21 opp. 1. 89

nicobol 13